



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPPELLI | PAOLA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LUNERTI | FRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PANZINI | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 7141/10
UDIENZA DEL

21/06/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

572/02/11

PRONUNCIATA IL

23/06/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/05/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7141/10 depositato il 17/09/2010
- avverso la sentenza n° 65/50/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.V.A. 2004

Il Segretario
Johnelli W

2

non può certo essere attribuito al caso di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme a quello preteso da una delle parti ovvero in senso conforme a quanto diligentemente rappresentato da una delle parti.

Inoltre sul punto soccorre la specificità del contenzioso tributario. In questo, infatti l'analiticità delle posizioni contrapposte in rapporto alla norma tributaria della cui applicazione si discute comporta di per sé che l'accettazione indubitabile, da parte del giudice, di una tesi motivata, tra quelle prospettate dalle parti in dibattito, possa considerarsi in via presuntiva ed automatica quale recepimento intrinseco della stessa tesi, e di tutti i passaggi intermedi relativi. Ciò proprio perché gli stessi risultano chiari ed espliciti negli atti e dunque possono analiticamente sindacarsi con l'impugnazione mirata di ciascuno di essi.

I primi giudici hanno ritenuto che l'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza interrogando clienti della ██████████ abbia fondatamente portato alla conclusione che gli acquisti di autovetture da questi effettuati non abbiano comportato alcuna attività di intermediazione facendo quindi ritenere che i costi a tale titolo esposti dalla società non avessero alcuna rispondenza con operazioni effettuate e che sulla scorta di tali forti indizi incombesse sul contribuente l'onere, peraltro non adempiuto, di provare l'effettiva esistenza delle operazioni stesse.

Peraltro la conclusione cui arrivano i primi giudici ben può essere condivisa in quanto vertendosi in materia di operazioni con forte presunzione di inesistenza sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo incombe sul contribuente l'onere della prova dell'effettiva esistenza delle stesse e la perizia prodotta in giudizio non colma le carenze documentali rilevate dall'Ufficio anche tenendo conto dell'assenza di accordi commerciali sottostanti le operazioni disconosciute e della circostanza che la totalità dei soggetti interrogati dalla Guardia di Finanza ha negato di aver intrattenuto rapporti commerciali con i pretesi intermediari e di aver condotto direttamente l'acquisto delle autovetture.

Quanto alla circostanza dedotta nell'appello che i primi giudici non abbiano tenuto nella debita considerazione la perizia riveniente dal processo penale si deve ritenere che la stessa non è dotata ex se di efficacia probatoria rispetto ai fatti con essa ricostruiti rappresentando un mero ausilio al giudice nella formazione del suo libero convincimento quale peritus peritorum. Inoltre le conclusioni della stessa non appaiono in contraddizione con l'operato dell'ufficio, è infatti, del tutto evidente che le fatture visionate dal perito siano formalmente regolari proprio perché le stesse

FATTO

██████████ ricorre contro accertamento IVA 2004 che disconosce costi riferiti ad operazioni di intermediazione commerciale nella vendita di autoveicoli e servizi di pubblicità che l'Ufficio impositore ritiene inesistenti recuperando l'IVA ad esse relativa sostenendo la mancanza di motivazione dell'accertamento impugnato e l'effettività delle operazioni poste in essere incombendo all'Ufficio accertatore la prova dell'inesistenza delle stesse.

La Commissione tributaria provinciale di ROMA ha respinto il ricorso ritenendo che nella specie, in presenza di attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni in contestazione, incomba sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle stesse e la loro inerenza.

Propone appello la ██████████ sostenendo carenza di motivazione nella sentenza impugnata e nel merito l'effettività delle operazioni di intermediazione e pubblicitarie contestate e la loro inerenza, chiedendo quindi la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento degli avvisi di accertamento.

Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione Provinciale 3 di ROMA dell'Agenzia delle entrate sostenendo che la decisione di primo grado è congruamente motivata e che l'incombenza dell'onere della prova sull'esistenza delle operazioni grava su contribuente. conclude quindi per la conferma della sentenza di primo grado.

DIRITTO

Deve innanzitutto rilevarsi che la sentenza impugnata risulta immune dal vizio di carenza di motivazione denunciato dall'appellante. La motivazione infatti ha lo scopo di rendere evidente il percorso logico seguito dai giudici nella formazione del proprio libero convincimento. Nella specie i primi giudici hanno esplicitato tale percorso rendendo ben evidenti i motivi di fatto che li hanno fatti propendere per la loro conclusione.

Deve quindi ritenersi, che la motivazione della sentenza impugnata sia esaustiva e completamente logica dando pienamente conto di tutti i motivi posti a base della decisione senza alcun rinvio né utilizzo di clausole di stile idonee ad essere riferite ad ogni stato di fatto che secondo la Corte di Cassazione sono, per la loro astrattezza indefinita, indizi sintomatici della presenza di un vizio di motivazione

Il vizio di motivazione sussiste soltanto se nel ragionamento del giudice risultante dalla sentenza, ovvero negli stessi richiami delle argomentazioni di parte recepite, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia ed esso

venivano regolarmente contabilizzate nel passivo della società accertata mentre nella specie è in contestazione l'effettiva esistenza delle operazioni sottese ai documenti contabili la cui prova non è stata fornita nemmeno in questo grado di giudizio


La complessità della materia trattata costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

La commissione respinge l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2011

IL RELATORE.....



IL PRESIDENTE.....

